



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.**

nella causa RG Civ. n.      2005

**ATTORE:**      s.p.a. (avv.      Squeri e      i)

Conclusioni: Verbale 8/4/2010

**CONVENUTO:**      s.r.l. (avv. F.     lla e     )

Conclusioni: Verbale 16/12/2010

**TERZO CHIAMATO:**      e Lmes Ltd (l.      i)

Conclusioni: Memoria replica ex art. 183 comma 5 c.p.c.

**TERZO CHIAMATO:**      Ltd (avv.      eo)

Conclusioni: Verbale 8/4/2010

**TERZO CHIAMATO:**      Ltd

Contumace:

**TERZO INTERVENUTO:**      s.r.l. (avv. M.     gua e     ucci)

Conclusioni: Comparsa di intervento

Sent.     

Cont.     

Cron. 1015

Rep.     

Sentenza assunta  
ex art. 281 c.p.c.

il 12 MAR 2013

Depositata il

12 MAR 2013

Il Cancelliere

Oggetto:

Ciò consente di ritenere assorbito l'ulteriore rilievo sollevato dalla difesa in ordine al difetto di giurisdizione, per gli stessi motivi indicati *sub* 2 in relazione all'esistenza della clausola 26 della polizza di carico (prodotta in giudizio anche da IT, con l'allegato 4, oltre che da  e ).

3) Circa le spese di lite, occorre distinguere tra i diversi rapporti processuali.

Nel rapporto tra attore e convenuto, non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall'art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo in aderenza alla nota presentata e con riferimento al D.M. n. 140/2012, in ragione della previsione di retroattività posta dal suo articolo 41 ed atteso che l'attività degli avvocati si è esaurita dopo la caducazione delle tariffe il 23/7/2012 (cfr. Cass. Sez. Un. nn. 17405-6/2012, Cass. n. 18920/2012), sono quindi poste a carico della soccombente parte convenuta ed a favore della vittoriosa parte attrice, tenendo a mente un valore superiore a quello medio, stante la complessità della controversia ed il pregio dell'opera professionale prestata dal difensore, le cui argomentazioni giuridiche sono qui state integralmente recepite.

Parimenti, anche nei rapporti tra convenuta e terza chiamata , non vi sono motivi per derogare ai principi generali in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo sempre con riferimento al D.M. n. 140/2012, sono quindi poste a carico della soccombente terza chiamata ed a favore della vittoriosa convenuta, tenendo a mente un valore prossimo a quello medio per le varie fasi.

Nonostante la declaratoria di difetto di giurisdizione in relazione alle domande svolte nei suoi confronti, possono invece essere compensate le spese di lite di Cosco, rinvenendosi i giusti motivi di cui all'art. 92 comma 2 *ratione temporis* vigente, nel fatto che l'intera controversia è stata provocata da un

